Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1919 — **Roma — Sabato, 25 ottobre** — **Numero 254**

DIREZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

PARTE UFFICIALE

CAMERA DEI DEPUTATI

Avviso.

Si fa noto per ogni effetto di legge che l'on. ex-deputato avvocato prof. Arnaldo Lucci ha dichiarato di avere smarrito la medaglia di deputato rilasciatagli per la XXIV legislatura.

I deputati questori
A. Capece Minutolo di Bugnano.
G. Guglielmi.

LEGGI E DECRETI

Il numero 1924 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduta la legge 16 luglio 1916, n. 947;

Sentiti il Consiglio superiore di sanità e il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il ministro per l'agricoltura;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'unito regolamento, che sarà vidimato e sottoscritto d'ordine nostro dai due ministri proponenti, per l'esecuzione del capo IV della legge 16 luglio 1916, n. 947, contenente disposizioni circa le acque minerali e gli stabilimenti termali, idroterapici, di cure fisiche ed affini.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 settembre 1919.

VITTORIO EMANUELE

NITTI — VISOCCHI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

REGOLAMEMTO

TITOLO I.

Delle autorizzazioni a mettere in vendita acque minerali naturali e artificiali.

Art. 1.

Agli effetti della legge 16 luglio 1916, n. 947 sono considerate acque minerali quelle che vengono adoperate per le loro proprietà terapeutiche od igieniche speciali, sia per la bibita sia per altri usi curativi.

Non si considerano acque minerali:

le ordinarie acque potabili, comunque messe in commercio, le acque gazose e le acque di seltz, costituite da acqua potabile trattata con anidride carbonica;

le acque preparate estemporaneamente per ricetta medica;

i fanghi.

Art. 2.

Si considera acqua minerale naturale quella che viene offerta all'uso così come scaturisce dalla sorgente.

Non s'intende modificato il carattere di acqua minerale naturale dalle seguenti operazioni:

a) captazione;

b) canalizzazione;

c) elevazione meccanica;

d) approvvigionamento in vasca;

e) restituzione all'acqua dei gas della sorgente;

f) decantazione di un'acqua, nella quale il ferro non costituisce l'elemento terapeutico essenziale.

Art. 3.

Si considera acqua minerale artificiale quella che viene offerta all'uso dopo di essere stata sottoposta ad operazioni diverse da quelle indicate nell'articolo precedente.

Art. 4.

L'autorizzazione ministeriale a mettere in vendita un'acqua minerale qualunque ne sia l'applicazione terapeutica od il modo di utilizzazione, è necessaria tanto se l'acqua viene posta in commercio in recipienti da trasportare, quanto se essa viene posta in vendita alla fonte, o nello stabilimento di produzione.

Art. 5.

Per ottenere l'autorizzazione a mettere in vendita un'acqua minerale naturale nazionale occorre indirizzare domanda al Ministero dell'interno.

La domanda deve essere presentata al prefetto della Provincia ove scaturisce la sorgente.

Essa indica, oltre alle generalità ed al domicilio del richiedente:

a) il nome, col quale l'acqua sarà posta in vendita;

b) la caratteristica saliente dell'acqua, le prerogative che ne giustifichino la qualifica di acqua minerale e l'uso al quale verrà destinata;

c) il periodo di conservazione dell'acqua nei recipienti;

d) se all'acqua verrà eventualmente fatto subire alcuno dei trattamenti ammessi per le acque minerali naturali, di cui alle lettere *e*) ed *f*) dell'art. 2 e quale.

L'istanza è corredata dai seguenti documenti:

1° dati analitici, dai quali risultino le caratteristiche fisiche, fisico-chimiche, chimiche e biologiche dell'acqua forniti da laboratori autorizzati a norma dell'art. 35 e, se l'acqua ha azione terapeutica, le relazioni mediche che attestino tale qualità;

2° planimetria con curve di livello della località dove scaturisce la sorgente, nella scala di 1:1000 ed estesa per un raggio di almeno metri 200 attorno ad essa, che comprenda la zona di terreno destinata alla protezione igienica della sorgente stessa, ovvero dimostri che non occorre zona di protezione.

La planimetria deve portare la firma del richiedente e di un ingegnere;

3° relazione sul bacino geologico, idro-geologico ed imbrifero della sorgente, redatta da tecnici particolarmente versati in materia, con dati relativi alla portata e alla temperatura della sorgente stessa e con tutte le determinazioni utili ad una completa conoscenza dell'acqua;

4° documenti comprovanti la qualità di proprietario della sorgente in chi presenta l'istanza, ovvero il consenso del proprietario all'utilizzazione dell'acqua da parte del richiedente; a meno che non si verifichi il caso di cui all'art. 10 della legge;

5° nota descrittiva, corredata da disegni, in scala non inferiore ad 1:100, e firmata dal richiedente e da un ingegnere, con indicazione se si tratti di progetto o di impianti già in atto:

a) delle opere di presa; dei serbatoi; della conduttura e del materiale di costruzione di essa; degli apparecchi di sollevamento meccanico;

b) dei locali e del macchinario per le eventuali operazioni di cui alle lettere *e*) ed *f*) dell'art. 2, per l'imbottigliamento, per le sterilizzazioni occorrenti e per l'imballaggio, nonchè dei recipienti per il trasporto in grandi e piccole partite e del loro sistema di chiusura;

6° schema di regolamento interno per le operazioni di cui al n. 5 lettera *b*) nonchè per l'assunzione del personale di servizio, dal punto di vista dell'igiene;

7° l'etichetta, in triplice esemplare, colla quale verranno contrassegnati i recipienti per il trasporto dell'acqua;

8° parere dell'ufficiale sanitario comunale;

9° dichiarazione di un dottore in medicina ovvero in chimica od in chimica e farmacia, preferibilmente versato in idrologia, che assume la direzione tecnica nello svolgimento dei servizi inerenti all'utilizzazione ed alla conservazione delle caratteristiche fisico-chimiche ed igieniche della sorgente.

La dichiarazione è controfirmata, per accettazione, dal richiedente.

La domanda e i documenti sono soggetti alle leggi sul bollo.

I documenti indicati ai numeri 2, 3, 5, 8 e 9 sono vidimati dal sindaco e debitamente legalizzati.

Qualora trattisi di più sorgenti, tra di loro diverse per composizione e per modo di utilizzazione, devono essere presentate altrettante separate domande. I documenti di interesse comune potranno essere prodotti in un solo esemplare.

Art. 6.

Per ottenere l'autorizzazione a mettere in vendita una acqua minerale artificiale nazionale occorre indirizzare domanda al Ministero dell'interno.

La domanda è presentata al prefetto della Provincia, dove è posto lo stabilimento per la preparazione dell'acqua. Essa indica le generalità e il domicilio del richiedente; la composizione dell'acqua; l'uso al quale è destinata; il nome col quale sarà posta in vendita.

Alla domanda sono uniti i documenti prescritti dai numeri 2 e seguenti dall'articolo precedente e, in aggiunta:

a) le analisi fisiche, fisico-chimiche, chimiche e biologiche del caso, praticate da laboratori autorizzati, come all'art. 35;

b) una nota descrittiva particolareggiata del trattamento al quale l'acqua vien sottoposta e dello stabilimento ove esso si pratica.

Le analisi saranno eseguite sia sull'acqua che è usata per la preparazione dell'acqua minerale, sia su campioni identici all'acqua, quale s'intende mettere in commercio.

La nota descrittiva è redatta nei modi indicati al n. 5 dell'articolo precedente.

Si può omettere la presentazione dei documenti indicati ai numeri 2, 3, 5, lettera *a*) dell'articolo precedente, nonchè delle analisi dell'acqua usata per la preparazione di quella minerale artificiale, quando l'acqua viene attinta da sorgente ammessa all'alimentazione idrica di un centro abitato.

Quando il Comune della scaturigine è diverso da quello dello stabilimento di preparazione occorre il parere dei due ufficiali sanitari comunali.

Art. 7.

La domanda, documentata a norma dei precedenti articoli è dal

prefetto trasmessa, con le sue osservazioni e corredata dal parere tecnico del medico provinciale, al Ministero dell'interno.

Il decreto di questo è notificato al richiedente in via amministrativa dal sindaco, a mezzo del messo comunale.

Art. 8.

Per ottenere l'autorizzazione a mettere in vendita un'acqua minerale estera occorre presentare domanda al Ministero dell'interno.

Essa indica:

a) le generalità e il domicilio del richiedente;

b) il nome attribuito in commercio all'acqua, e col quale sarà posta in vendita nel Regno;

c) la caratteristica saliente dell'acqua, le prerogative che ne giustificano la qualifica di acqua minerale e l'uso al quale viene destinata;

d) l'indicazione se trattasi di acqua minerale naturale o artificiale a norma degli articoli 2 e 3.

Se la domanda è fatta dal proprietario, che non risieda nel Regno, essa deve designare la persona incaricata di rappresentarlo in Italia e il domicilio di questa. Se invece è fatta dal rappresentante, deve essere accompagnata da regolare mandato, debitamente legalizzato, del proprietario.

Alla istanza sono uniti:

1° i campioni dell'acqua, in recipienti preparati nel modo col quale s'intendono porre in commercio e le rispettive etichette in triplice esemplare;

2° i dati analitici, dai quali risultino le caratteristiche fisiche, fisico-chimiche, chimiche e biologiche dell'acqua minerale, forniti da laboratori di Stato;

3° un certificato che attesti delle modalità della presa e della confezione dei campioni, rilasciato dall'autorità sanitaria che ha assistito a tali operazioni;

4° una nota informativa sull'acqua, indicante con la maggiore precisione:

per le acque naturali, la sorgente, la temperatura, la composizione e le proprietà terapeutiche dell'acqua, e tutti gli elementi utili a una completa conoscenza di essa, specificando gli eventuali trattamenti, ai quali l'acqua sia sottoposta;

per le acque artificiali, i medesimi dati relativamente all'acqua impiegata e alle operazioni alle quali è sottoposta;

5° i certificati di pubbliche autorità attestanti le circostanze di cui al n. 4;

6° un rapporto di un ingegnere che, nel paese di origine dell'acqua, copra un pubblico ufficio tecnico.

Il rapporto deve dimostrare in modo particolareggiato e con l'appoggio di piante planimetriche nella scala di 1:1000, la situazione della sorgente per un raggio di almeno metri 200 attorno ad essa; con le sue quote altimetriche, la sua origine e formazione, e il modo e il grado di protezione igienica naturale o artificiale conseguita. Deve descrivere il bacino geologico, idro-geologico ed imbrifero; e, con l'appoggio di disegni e di fotografie, le opere di presa; i serbatoi; la conduttura e il materiale di costruzione di essa; gli apparecchi di sollevamento meccanico; i locali e il macchinario per le operazioni di preparazione dell'acqua, per l'imbottigliamento, per le sterilizzazioni occorrenti, per l'imballaggio; nonchè i recipienti pel trasporto e il loro sistema di chiusura;

7° copia autentica del provvedimento autorizzante il commercio dell'acqua nel paese di origine, a norma delle disposizioni in vigore.

Tutti questi documenti devono essere, nell'originale, muniti del visto del console italiano per la circoscrizione ove l'acqua nasce o è preparata, e tradotti in italiano.

Art. 9.

Il Ministero dell'interno provvede sulla domanda di cui all'articolo precedente con decreto da notificarsi in via amministrativa, dal sindaco a mezzo del messo comunale, al rappresentante menzionato nell'articolo stesso.

Art. 10.

Il decreto ministeriale d'autorizzazione a mettere in vendita un acqua minerale deve indicare:

a) la data della domanda;

b) il cognome, il nome, la paternità e il domicilio della persona autorizzata;

c) il nome dell'acqua;

d) se trattasi di acqua naturale o artificiale, nazionale o estera;

e) i tipi dei recipienti, i sistemi di confezione e l'etichetta descrivendone il formato, i disegni, i colori, la dicitura. Dell'etichetta è unito al decreto un'esemplare;

f) la località, il Comune e la Provincia, dove l'acqua sgorga, se naturale; dove sgorga ed è preparata, se artificiale; il paese di origine, se estera;

g) l'uso al quale l'acqua è destinata;

h) se la vendita sia riservata ai soli farmacisti;

i) tutte le altre indicazioni e condizioni, ritenute opportune, caso per caso.

Art. 11.

È dato annuncio dei decreti d'autorizzazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

L'annuncio contiene gli elementi indicati alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*) ed *h*), dell'articolo precedente.

Art. 12.

Ogni acqua è tenuta in commercio col nome, con la qualifica, con i tipi di recipienti, i sistemi di confezione e le etichette risultanti dal decreto, che ne autorizza la vendita.

Qualunque modificazione deve essere autorizzata con nuovo decreto dei Ministero dell'interno.

Art. 13.

Non può essere concessa l'autorizzazione:

a) per un'acqua minerale cui si attribuiscano il nome, i recipienti di tipo speciale o le etichette aventi i caratteri essenziali, con i quali sia stata data l'autorizzazione per altra acqua;

b) per un'acqua minerale artificiale, cui si attribuisca il nome di un'acqua minerale naturale, oppure la qualifica di naturale.

TITOLO II.

Delle autorizzazioni ad aprire ed esercitare stabilimenti termali, idroterapici, di cure fisiche ed affini.

Art. 14.

Sono considerati:

a) stabilimenti termali quelli in cui si utilizzano a scopo terapeutico:

1° acque minerali;

2° fanghi sia naturali, sia artificialmente preparati, muffe e simili;

3° stufe naturali e artificiali;

b) stabilimenti idroterapici quelli nei quali a scopo terapeutico si fa uso di acqua comune;

c) stabilimenti di cure fisiche ed affini quelli in cui praticansi il massaggio generale e parziale, la cinesiterapia, la meccanoterapia, la radioterapia, la radiumterapia, la fototerapia, la termoterapia, l'elettroterapia, l'aeroterapia, l'elioterapia, le cure a base di regimi speciali dietetici e simili.

Art. 15.

Per ottenere l'autorizzazione ad aprire ed esercitare gli stabilimenti menzionati nel precedente articolo occorre che sia presentata al prefetto domanda contenente le generalità e il domicilio del richiedente, la dichiarazione sommaria dell'uso al quale lo stabilimento è destinato e l'indicazione delle stagioni nelle quali lo stabilimento sarà aperto al pubblico.

La domanda è corredata dei seguenti documenti:

I. Schema di regolamento per i servizi di accettazione dei curandi, con indicazione se vi siano reparti o turni di cura con ca-

rattere di beneficenza; per i servizi di assistenza sanitaria, di pronto soccorso e di funzionamento interno; nonchè per l'assunzione del personale di servizio dal punto di vista dell'igiene.

II. Dichiarazione di un dottore in medicina, preferibilmente versato in idrologia, idroterapia, terapia fisica od igiene, che assume la direzione tecnica dello stabilimento.

La dichiarazione è controfirmata per accettazione, dal richiedente ed è vistata dal sindaco.

III. Parere dell'ufficiale sanitario comunale.

IV.-A) per gli stabilimenti termali:

1° dati analitici, dai quali risultino le caratteristiche fisiche, fisico-chimiche, chimiche e biologiche dell'acqua forniti da laboratori autorizzati a norma dell'art. 35, ed eventualmente i certificati medici che attestino dell'azione terapeutica;

2° planimetria, con curve di livello, firmata dal richiedente e da un ingegnere, della località dove scaturisce la sorgente, nella scala di 1:1000 ed estesa per un raggio di almeno metri 200 attorno ad essa, che comprenda la zona di terreno destinata alla protezione igienica della sorgente stessa, ovvero dimostri che non occorre zona di protezione;

3° relazione sul bacino geologico, idro-geologico ed imbrifero della sorgente, redatta da tecnici particolarmente versati in materia, con dati relativi alla portata e temperatura della sorgente stessa e con tutti gli elementi utili ad una completa conoscenza dell'acqua;

4° nota descrittiva corredata da disegni in scala non inferiore ad 1:100 e firmata dal richiedente e da un ingegnere, con indicazione se si tratti di progetto o di impianti già in atto:

a) delle opere di presa; dei serbatoi; della conduttura e del suo materiale di costruzione; degli apparecchi di sollevamento meccanico;

b) dei locali per bibita, per soggiorno, per cucine, per bagni, per doccie, per inalazioni; nonchè degli spazi scoperti e dell'area circostante per un raggio di metri 30;

c) degli apparecchi per doccie, inalazioni, fangature;

d) degli ambienti per cure sudatorie;

e) degli ambienti di isolamento e degli apparecchi per disinfezione;

f) delle lavanderie, delle latrine e delle fognature.

La nota descrittiva è corredata da disegni, firmata dallo istante e da un ingegnere e vistata dal sindaco.

Quando trattisi di acque minerali messe in vendita, tiene luogo dei documenti indicati ai nn. 1, 2, 3 e 4, lettera *a*), il decreto Ministeriale d'autorizzazione emesso a termini degli articoli 7 della legge e 4 del presente regolamento.

B) per gli stabilimenti idroterapici, di cure fisiche ed affini:

1° notizie sull'acqua usata per le cure, sulla sua provenienza e sulle sue garanzie dal punto di vista della igiene;

2° nota descrittiva:

a) degli ambienti, delle cure e degli apparecchi da impiegare;

b) degli ambienti per isolamento e degli apparecchi per disinfezione, se richiesti dalla natura degli stabilimenti;

c) della lavanderia, delle latrine e delle fognature.

Alla nota è unita la pianta planimetrica, nella scala di 1:100, degli ambienti destinati alle cure ed eventualmente all'abitazione dei curandi. La nota è firmata dal richiedente e da un ingegnere e vistata dal sindaco; indica se si tratti di progetto o di impianti già in atto.

Art. 16.

Il prefetto provvede sentito il parere del medico provinciale, assistito, ove occorra, da competenti della materia, e previo il nulla osta del Ministero dell'interno quando si tratti di utilizzare acque minerali. Il decreto è notificato al richiedente, in via amministrativa, dal sindaco, a mezzo del messo comunale.

Il decreto prefettizio d'autorizzazione ad aprire ed esercitare stabilimenti termali, di cure idroterapiche, fisiche ed affini deve indicare:

a) la data della domanda;

b) il cognome, il nome, la paternità ed il domicilio della persona autorizzata;

c) la località ed il nome dello stabilimento;

d) le cure che vi si praticano;

e) la data ed il numero del documento ministeriale concedente il nulla osta, di cui al precedente comma, quando siano utilizzate acque minerali, e, se si tratti di acque minerali messe in vendita, gli estremi del decreto Ministeriale di autorizzazione di cui all'art. 7 della legge;

f) tutte le altre indicazioni e condizioni, ritenute opportune, caso per caso.

Art. 17.

L'autorizzazione ad aprire ed esercitare uno stabilimento termale, idroterapico, di cure fisiche ed affini è permanente.

Gli stabilimenti, che restano aperti al pubblico limitatamente a determinati periodi dell'anno, devono, prima di ogni riapertura, subire la visita del medico provinciale.

Art. 18.

Sono soggetti al disposto dell'art. 8 della legge ed alle disposizioni del presente regolamento i reparti per cure termali, idroterapiche, fisiche od affini degli alberghi, delle pensioni e dei comuni stabilimenti di bagni.

TITOLO III.

Delle dichiarazioni di pubblica utilità.

Art. 19.

La dichiarazione di pubblica utilità può essere concessa per sorgenti le quali, per i loro caratteri, siano riconosciute suscettive di larga applicazione.

S'intendono relative alla utilizzazione di una sorgente le opere che hanno per iscopo la raccolta, la conduzione, l'impiego e la protezione igienica dell'acqua.

Art. 20.

La domanda, diretta al Ministero dell'interno, per la dichiarazione di pubblica utilità delle opere per la utilizzazione di una sorgente di acqua minerale, è presentata al prefetto della Provincia nella quale trovansi i beni da espropriare, coi documenti indicati all'art. 5 o all'art. 15 e con quelli prescritti per la procedura di espropriazione a norma delle leggi 25 giugno 1865, n. 2359, e 18 dicembre 1879, n. 5188.

Il prefetto provvede per le occorrenti pubblicazioni ed inserzioni e rimette al Ministero dell'interno la domanda, debitamente istruita, con rapporto informativo esprimente il motivato parere sulla necessità dell'espropriazione, tenuto anche conto delle qualità terapeutiche od igieniche speciali dell'acqua.

Art. 21.

Quando, contemporaneamente alla dichiarazione di pubblica utilità, ai termini degli articoli precedenti, si provvede alla concessione di una delle autorizzazioni previste dagli articoli 7 e 8 della legge, il decreto relativo deve contenere le indicazioni di cui agli articoli 10 e 16 ed essere emesso nelle norme prescritte dal presente regolamento.

In ogni caso sono in tutto applicabili le disposizioni delle leggi 25 giugno 1865, n. 2359, e 18 dicembre 1879, n. 5188, e del decreto Luogotenenziale 6 febbraio 1919, n. 107.

TITOLO IV

Della vigilanza sulla utilizzazione e sul commercio delle acque minerali naturali ed artificiali e sull'esercizio degli stabilimenti termali, idroterapici, di cure fisiche ed affini.

Art. 22.

La vigilanza sulla utilizzazione e sul commercio delle acque minerali naturali od artificiali, nazionali od estere, e sugli stabilimenti termali, idroterapici, per cure fisiche ed affini, spetta al Ministero dell'interno, e alla sua dipendenza, ai prefetti e ai sindaci

rispettivamente assistiti dai medici provinciali e dagli ufficiali sanitari.

I funzionari incaricati della vigilanza hanno, in qualunque momento, libero accesso in qualsiasi parte degli stabilimenti, depositi e luoghi di smercio, contemplati dal presente regolamento. Il personale di detti stabilimenti, depositi e luoghi di smercio deve mettersi a disposizione dell'autorità che eseguisce la visita e dare visione dei registri di cui è detto nelle istruzioni.

Art. 23.

L'autorità sanitaria, ai fini della tutela della pubblica igiene e in particolar modo per assicurarsi che le condizioni, alle quali furono concesse le autorizzazioni di cui agli articoli 7 ed 8 della legge, siano sempre osservate, può in ogni tempo disporre accertamenti, prelevamenti di campioni, analisi ed ispezioni alle sorgenti, negli stabilimenti, depositi o luoghi di smercio contemplati dal presente regolamento.

Quando la merce si trovi in magazzini doganali, compresi i magazzini generali e privati, sulle calate, sugli spazi doganali, sulle chiatte, sulle navi o sui carri, o sia dichiarata per l'importazione, per l'esportazione, per il transito o per il cabotaggio, la vigilanza viene esercitata con il concorso ed il mezzo dell'autorità finanziaria.

L'esecuzione del prelevamento dei campioni, che questa ordina d'ufficio o quante volte ne sia fatta richiesta dall'autorità sanitaria, è affidata in tal caso agli agenti doganali.

Art. 24.

Nessuna modificazione può essere apportata alla zona di protezione igienica di una sorgente di acqua minerale, quale risulta determinata nell'atto di autorizzazione, senza il permesso del prefetto.

Le modalità per il buon governo igienico della zona di protezione sono determinate dalle istruzioni di cui all'art. 34.

Art. 25.

I provvedimenti commessi al prefetto dall'art. 6 della legge 30 marzo 1893, n. 184, che riguardino opere da compiersi in prossimità di sorgenti, la utilizzazione delle quali sia stata autorizzata a norma del presente regolamento, devono essere preceduti anche dal parere del medico provinciale.

Sui reclami prodotti contro i provvedimenti stessi ai termini dell'art. 16 della legge anzidetta, provvedono di concerto, con unico decreto da entrambi firmato, il ministro dell'agricoltura e quello dell'interno, sentiti da parte del primo il Consiglio delle miniere e da parte del secondo la Commissione di cui al successivo art 37.

Art. 26.

Ogni qualvolta siano constatate irregolarità nell'uso di una delle autorizzazioni contemplate dalla legge, o violazioni delle prescrizioni del presente regolamento, il concessionario sarà, senza pregiudizio dell'adozione dei provvedimenti consentiti dall'art. 153 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con Regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, e dell'applicazione delle disposizioni penali del caso, diffidato a sopprimere o togliere, entro un congruo termine, le cause di irregolarità o di violazione.

Scaduto invano il termine, l'autorizzazione potrà essere sospesa o revocata.

La sospensione o la revoca sono pronunciate con decreto del Ministero dell'interno o del prefetto, secondo la rispettiva competenza di concessione. Nel decreto di sospensione o di revoca, oltre alla chiusura dell'azienda o dello stabilimento, si provvede, ove occorra, alle modalità pel sequestro e per la dispersione della merce.

La sospensione o la revoca sono notificate e pubblicate con le stesse modalità, con le quali sono notificati e pubblicati i decreti di autorizzazione.

Il prefetto provvede alla esecuzione del provvedimento.

Art. 27.

Salva la osservanza delle disposizioni dei regolamenti locali, chiunque intenda aprire un deposito di acque minerali deve darne avviso al sindaco almeno tre giorni prima dell'apertura.

Il sindaco ne informa il prefetto.

La presente disposizione non si applica alle farmacie.

Art. 28.

Non sono ammesse alla importazione nel Regno le acque minerali estere delle quali non sia stata autorizzata la vendita a norma degli articoli 7 della legge e 8, 9 e 10 del presente regolamento.

Il commercio nel Regno delle acque stesse è soggetto alle norme che regolano il commercio delle acque nazionali.

Art. 29.

In ogni stabilimento di acque minerali e in ogni stabilimento termale, idroterapico, di cure fisiche ed affini, il concessionario o chi lo rappresenta deve dare visione alle autorità sanitarie, che ne facciano richiesta, del decreto di autorizzazione.

Art. 30.

Presso il Ministero dell'interno è tenuto un registro delle acque minerali delle quali è autorizzata la utizzazione a termini degli articoli 7 e 8 della legge.

Art. 31.

I caratteri essenziali dell'etichetta adottata per un'acqua minerale naturale autorizzata non possono essere adoperati per etichette destinate a contrassegnare sali per preparazioni estemporanee di acque minerali.

TITOLO V.

Disposizioni generali e transitorie.

Art. 32.

Le autorizzazioni di cui agli articoli 7, 8 e 13 della legge sono concesse quando dai documenti prodotti e dalle eventuali ispezioni ed analisi di controllo risulti che, in conformità delle istruzioni impartite dal Ministero dell'interno a norma dell'art. 33, l'acqua possiede i caratteri di acqua minerale, e viene erogata, raccolta, preparata, imbottigliata, trasportata e posta in commercio con tutte le garanzie nei riguardi igienici; e che gli stabilimenti termali, idroterapici, di cure fisiche ed affini, sono rispondenti alle esigenze igieniche generali e particolari, in relazione agli scopi cui sono destinati.

Ogni innovazione o modifica agli elementi essenziali sui quali furono fondate le autorizzazioni accordate deve essere autorizzata con le modalità della originaria concessione.

Art. 33.

Quando le domande di cui agli articoli 5, 6 e 15 riguardino opere per la produzione e lo smercio di acque minerali o stabilimenti termali, idroterapici, di cure fisiche ed affini, allo stato di progetto, il Ministero dell'interno e il prefetto possono rispettivamente subordinare l'autorizzazione alle successive constatazioni sui lavori.

Il decreto deve in tal caso stabilire i termini entro i quali debbano cominciarsi e compiersi i lavori.

I termini stessi possono essere prorogati, sempre con determinata prefissione di tempo, per casi di forza maggiore o per altre ragioni indipendenti dalla volontà dei concessionari.

Trascorsi i termini, l'autorizzazione è revocata, nelle forme stabilite dall'art. 26.

Art. 34.

Apposite istruzioni del Ministero dell'interno danno le norme igieniche fondamentali per l'utilizzazione ed il commercio delle acque minerali, per le analisi, per la redazione delle etichette e dei contrassegni, per i recipienti di vendita delle acque, per i sistemi di chiusura e le capsule, da applicarsi ai recipienti stessi, per il funzionamento igienico degli stabilimenti e per la redazione dei regolamenti interni di cui agli articoli 5 e 15.

Art. 35.

Il Ministero dell'interno approva la tabella dei laboratori, ai quali possono essere affidate le analisi di cui agli articoli 5, 6 e 15, e provvede alle eventuali modificazioni.

La tabella e le sue varianti sono pubblicate nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Art. 36.

Ogni cambiamento nella persona del concessionario o in quella del direttore tecnico degli stabilimenti di acque minerali, ovvero

degli stabilimenti termali, idroterapici, per cure fisiche ed affini, deve essere comunicato rispettivamente al Ministero dell'interno e al prefetto.

Nel caso di cambiamento di direttore, alla comunicazione sarà unita la dichiarazione del nuovo direttore tecnico compilata nelle forme indicate agli articoli 5, n. 9, e 15, n. 11.

Art. 37.

È istituita presso il Ministero dell'interno una Commissione centrale consultiva per le acque minerali, incaricata di dar parere sulle questioni concernenti la utilizzazione delle acque minerali che le siano sottoposte dal Ministero dell'interno, nonchè di proporre quei provvedimenti, quelle inchieste e quelle ricerche scientifiche che giudichi convenienti nello interesse della sanità pubblica in ordine alla utilizzazione delle acque minerali.

Il suo parere è obbligatorio nei casi indicati agli articoli 7, 9 e 19 del presente regolamento, oltre che in quello di cui al precedente art. 25.

Ne fanno parte di diritto:
il direttore generale della sanità pubblica;
il direttore generale del demanio;
il capo dell'Ispettorato generale del servizio minerario;
il capo del laboratorio di micrografia e bacteriologia, e
il capo del laboratorio chimico della Direzione generale della sanità pubblica;
e concorrono a comporla:
sette dottori in medicina e chirurgia particolarmente esperti in materie attinenti a quella del presente regolamento;
un esperto di materie giuridico-amministrative;
due ingegneri.

I componenti elettivi sono nominati dal ministro dell'interno, durano in carica tre anni, e non possono essere rieletti per un triennio.

Il presidente è nominato dal ministro dell'interno tra i componenti di nomina ministeriale per un anno e può essere riconfermato, di anno in anno, fino al compimento del triennio.

Le funzioni di segreteria della Commissione sono disimpegnate dalla segreteria del Consiglio superiore di sanità.

Art. 38.

Le spese per le visite occorrenti per provvedere sulle domande di autorizzazione a mettere in vendita acque minerali, o ad aprire ed esercitare stabilimenti termali, idroterapici, di cure fisiche ed affini, ovvero per la dichiarazione di pubblica utilità, sono a carico del richiedente, che versa in deposito preventivo alla tesoreria provinciale la somma indicatagli dal prefetto.

Art. 39.

Coloro che giusta l'art. 13 della legge devono procurarsi la prescritta autorizzazione per stabilimenti già esistenti, hanno l'obbligo di presentare la relativa domanda, giusta gli articoli 5 e seguenti del presente regolamento, entro il termine di due anni dalla pubblicazione del regolamento stesso. Tale termine può, per giustificati motivi, essere prorogato per non più di sei mesi dall'autorità cui spetta l'autorizzazione.

Contro il provvedimento che nega l'autorizzazione è ammesso entro trenta giorni ricorso al Governo del Re, se ministeriale, al ministro dell'interno se prefettizio, i quali decidono sentito il Consiglio di Stato. Trascorso il termine fissato per la presentazione della domanda, senza che questa sia prodotta, o divenuto definitivo il provvedimento di negata autorizzazione, il prefetto deve ordinare immediatamente la chiusura dello stabilimento. A tale provvedimento sono applicabili le norme di cui all'articolo 26 del presente regolamento; esso è definitivo.

Art. 40.

Nella prima applicazione della legge e fino a quando non sarà trascorso il termine indicato nell'articolo precedente, alle domande per ottenere l'autorizzazione a mettere in vendita un'acqua minerale nazionale devono essere uniti:

a) un elenco, rilasciato dal sindaco del Comune dove l'acqua sgorga, se naturale, o è preparata, se artificiale, delle altre acque minerali utilizzate o prodotte nel Comune stesso con l'indicazione del nome col quale ciascuna è posta in vendita;

b) gli eventuali decreti od atti di governo, in originale o in copia autenticata da notaio, relativi all'acqua minerale di cui trattasi.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro dell'interno: NITTI.
Il ministro per l'agricoltura: VISOCCHI.

Il numero 1783 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In forza dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;
Vista la legge 20 marzo 1913, n. 268;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'industria, commercio e lavoro e per gli approvvigionamenti e consumi alimentari, di concerto con il ministro del tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 10 della legge 20 marzo 1913, n. 268, è così modificato:

Lo stipendio dei professori ordinari dei R. Istituti superiori di studi commerciali è di lire 10,000; quello dei professori straordinari di lire 8000.

Gli stipendi dei professori ordinari si accrescono fino ad un massimo di lire 13,200 con tre aumenti quinquennali: di lire 1000 ciascuno, i primi due; di lire 1200 il terzo. Gli stipendi dei professori straordinari si accrescono fino ad un massimo di lire 11,000 con quattro aumenti quinquennali di lire 750.

Ai professori che prima della loro nomina a straordinario o ad ordinario abbiano prestato servizio in modo continuativo in qualità di incaricato in un R. Istituto superiore o in Regia Università e senza interruzione siano stati assunti in ruolo, è concessa, a decorrere dal primo periodo del servizio di ruolo, l'abbreviazione di un anno per un numero di periodi di aumento di stipendio uguale al quarto degli anni di servizio prestato nella qualità di incaricato. Per i professori che alla data di pubblicazione del presente decreto abbiano compiuto 55 anni di età, il beneficio di cui al presente comma, sarà concesso in una sola volta. Non si computano le frazioni di quattro anni.

Nessuno dei professori nel primo anno di applicazione del presente decreto, potrà avere un aumento di stipendio superiore a lire 2000.

Gli incarichi conferiti ai professori ufficiali sono retribuiti con indennità di lire 40 per ogni lezione effettivamente impartita. Tale indennità non può superare 2400 lire annue.

Gli incarichi conferiti a chi non sia professore ufficiale, sono retribuiti con lire 3000.

Gli incarichi potranno essere conferiti ai professori ordinari e straordinari delle scuole solo in via eccezionale.

I professori ordinari e straordinari hanno l'obbligo di impartire sino ad un massimo di nove ore di lezioni per settimana e sino ad un massimo di diciotto ore fra lezioni ed esercitazioni.

Con decreto Reale da promuovere dal Ministero dell'industria, il commercio e il lavoro, su parere del Consiglio per l'istruzione commerciale, gli insegnamenti di materie affini saranno raggruppati ed affidati ad un unico insegnante, ove ciò sia richiesto da esigenze didattiche. Le materie già insegnate per incarico da professori delle scuole dovranno essere, a richiesta del Ministero, da essi impartite gratuitamente nei limiti di nove ore settimanali di lezione e di otto fra lezioni ed esercitazioni.

Eccezione fatta per la Scuola superiore di commercio di Venezia,

gli insegnamenti di lingue moderne degli Istituti superiori commerciali, di cui nella presente legge, debbono essere affidati a professori incaricati, la cui retribuzione può essere elevata, mediante aumenti quinquennali di lire mille, sino a lire settemila, secondo le norme da stabilirsi nel regolamento.

Le maggiori spese derivanti dall'applicazione del presente decreto fanno carico allo Stato.

Art. 2.

Il limite massimo per il godimento delle indennità caro-viveri di cui al decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1344, viene elevato alla somma di lire tredicimiladuecento.

Art. 3.

Il nuovo stipendio per i professori in servizio alla attuazione del presente decreto, sarà commisurato agli anni di servizio che ciascuno ha nel grado attuale; salvo quanto è stabilito nel comma 3° dell'art. 10 modificato nell'art. 1 del presente decreto.

Art. 4.

Con decreto del ministro del tesoro saranno introdotte nello stato di previsione della spesa per il Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro le variazioni necessarie all'attuazione del presente decreto.

Art. 5.

Il presente decreto entrerà in vigore il 1° maggio 1919 e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 settembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — FERRARIS — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1911 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 27 luglio 1919, n. 1255;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con il presidente del Consiglio dei ministri, ministro per l'interno.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1919-920, sono introdotte le seguenti variazioni:

Cap. n. 35. Mobili per gli uffici ed alloggi delle prefetture e sottoprefetture, ecc.	+	50,000 —
Cap. n. 121-*ter*. (Di nuova istituzione). Contributo nelle spese pel funzionamento dei servizi pubblici delle Isole Tremiti	+	6,000 —
		56,000 —

Questo decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 ottobre 1919.

VITTORIO EMANUELE

NITTI — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1912 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 27 luglio 1919, n. 1255;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con il presidente del Consiglio dei ministri, ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1919-920, sono introdotte le variazioni di cui all'unita tabella, firmata, d'ordine Nostro, dai ministri proponenti.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge e andrà in vigore dal giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 ottobre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

TABELLA di maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1919-920.

Aumenti di stanziamento.

In conto competenza:

Cap. n. 23. Spese casuali	20,000 —
Cap. n. 53. Provvedimenti profilattici in casi di endemie e di epidemie, ecc.	500,000 —
Cap. n. 119. Costruzione dell'edificio destinato a sede del Ministero, ecc.	4,000,000 —
Totale degli aumenti	4,520,000 —

Diminuzioni di stanziamento.

In conto residui:

Cap. n. 159. Lavori di costruzione e straordinaria manutenzione di locali, ecc.	2,500,000 —
Cap. n. 177. Lavori, opere e provviste di pubblica utilità, ecc.	500,000 —
Cap. n. 191. Costruzione, completamento, riparazione e modificazione degli stabilimenti, ecc.	1,000,000 —
Totale delle diminuzioni	4,000,000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il presidente del Consiglio dei ministri, ministro per l'interno: NITTI.

Il ministro del tesoro: STRINGHER.

Il numero 1913 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 27 luglio 1919, n. 1255;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato

per il tesoro, di concerto con il presidente del Consiglio dei ministri, ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo stanziamento del capitolo 4: « Ministero - Spese d'ufficio (posta, stampa, carte, oggetti di cancelleria, telefoni, ecc) » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1919-920, è aumentato della somma di lire cinquecentomila (L. 500.000).

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 ottobre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1918 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto*:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 1 lettera *c*) della legge 19 luglio 1914, n. 761;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato pei lavori pubblici, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per l'interno e col ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Dalla data di pubblicazione del presente decreto e sino a sei mesi dopo la pubblicazione della pace, il limite di spesa, stabilito dall'art. 1 lettera *c*) della legge 19 luglio 1914, n. 761, per la riparazione di case danneggiate dal terremoto dell'8 maggio 1914 potrà essere esteso sino a L. 2500.

Art. 2.

Il presente decreto avrà effetto dallo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 ottobre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — PANTANO — SCHANZER.

Visto. *Il guardasigilli*: MORTARA

Relazione di S. E. il ministro del tesoro a S. M. il Re, in udienza del 2 ottobre 1919, sul decreto che dal fondo di riserva per le spese impreviste autorizza un prelevamento di L. 10.510,50 occorrenti ai Ministeri delle finanze, dell'istruzione pubblica, e dell'industria, commercio e lavoro.

SIRE!

Allo scopo di provvedere ad alcuni bisogni manifestatisi presso i Ministeri delle finanze, dell'istruzione e dell'industria, il Consiglio dei ministri, valendosi della facoltà consentita coll'art. 38 della legge per la contabilità generale dello Stato, ha deliberato di prelevare le occorrenti somme dal fondo di riserva per le spese impreviste.

Di tali bisogni e dei motivi che li determinarono è qui appresso un cenno sommario:

Ministero delle finanze:

L. 6010,50 per indennità di spese d'ufficio ai conservatori delle ipoteche di Padova, Schio, Treviso, Udine, Venezia, e al ricevitore dell'ufficio misto di Belluno, pel secondo semestre dell'anno 1919.

Ministero dell'istruzione:

L. 1000 per saldo credito del signor Vito Lanza di Sassari per noleggio automobili per viaggi in diversi comuni della Sardegna fatti nel 1916 da S. E. il sottosegretario di Stato all'istruzione.

Ministero per l'industria, commercio e lavoro:

L. 3500 per indennizzo dovuto al signor Sbricoli Decio in seguito a sentenza 5 luglio 1918 del tribunale di Roma e successivo atto di transazione a titolo di risarcimento di danni e spese giudiziali.

L'unito schema di decreto che il riferente si onora di sottoporre alla sanzione di Vostra Maestà autorizza il prelevamento della complessiva somma di L. 10.510,50 dal fondo di riserva succitato.

Il numero 1881 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto*:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art 38 del testo unico della legge sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato, approvata con R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016;

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste inscritto in L. 1.000.000, nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1919-920, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in L. 617.668, rimane disponibile la somma di L. 382.332;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto al capitolo, n. 132, dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1919-1920, è autorizzata una 5ª prelevazione nella somma di lire diecimilacinquecentodieci e cent. 50 (L. 10.510,50) da assegnarsi ai seguenti capitoli degli stati di previsione dei Ministeri infraindicati per l'esercizio medesimo.

Ministero delle finanze.

Cap. n. 20. Indennità ai conservatori delle ipoteche e ai ricevitori del registro incaricati del servizio ipotecario, per le spese di ufficio, ecc. 6,010 50

Ministero dell'istruzione.

Cap. n. 155. Saldo degli impegni riguardanti le spese generali degli stati di previsione della spesa per gli anni finanziari anteriori allo esercizio corrente. . . . . 1,000 —

Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro.

Cap. n. 65-*quater*. Indennizzo dovuto al sig. Sbri-

coli Decio, in seguito a sentenza 5 luglio 1918 del tribunale di Roma e successivo atto di transazione, a titolo di risarcimento di danni e spese giudiziali . . . . 3,500 —

Totale . . . 10,510 50

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 ottobre 1919.

VITTORIO EMANUELE

NITTI — SCHANZER

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1920 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visto l'articolo 1 del decreto Luogotenenziale 18 novembre 1915, n. 1625, convertito nella legge 21 dicembre 1915, n. 1774;

Visto l'articolo 7 della legge 25 marzo 1917, n. 487, e l'articolo 67 del decreto Luogotenenziale 28 giugno 1917, n. 1158;

Visto l'articolo 36 della legge 18 luglio 1917, n. 1143;

Visto l'art. 4 del decreto Luogotenenziale 23 aprile 1919, n. 670;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro della marina, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il ministro della marina, in deroga alle vigenti disposizioni, è autorizzato a bandire concorsi per titoli, per coprire posti vacanti di segretario di 4ª classe nei ruoli dell'Amministrazione centrale, nei limiti stabiliti dall'art. 5 del decreto Luogotenenziale 23 aprile 1919, n. 670; nonchè di ragioniere di 4ª classe nel personale di ragioneria dei RR. arsenali marittimi.

Ai concorsi per posti di segretario di 4ª classe saranno ammessi i cittadini italiani provvisti della laurea in giurisprudenza, conseguita in una delle Università dello Stato o del diploma finale della scuola di scienze sociali di Firenze; ai concorsi per posti di ragioniere di 4ª classe i cittadini italiani provvisti del diploma di perito ragioniere.

Tutti i candidati, alla data della pubblicazione del bando del concorso, dovranno avere compiuta l'età di anni 18 e non superata quella di 35 anni.

Art. 2.

Nei predetti concorsi costituiranno titoli di merito:

a) la maggiore gravità delle lesioni che causarono l'invalidità per causa di guerra;

b) le medaglie al valore ed altre ricompense ottenute in riconoscimento di speciali azioni di merito compiute durante la guerra;

c) la durata del servizio militare prestato;

d) la migliore votazione riportata negli esami speciali ed in quelli di laurea o di licenza;

e) le pubblicazioni in materie giuridiche, specialmente amministrative;

f) gli impieghi già lodevolmente coperti presso pubbliche amministrazioni, Banche, enti locali, Consorzi, associazioni professionali legalmente riconosciute, ecc.;

g) tutte le altre eventuali forme di attività intellettuale e professionale che possano concorrere a meglio far valutare i concorrenti in un giudizio comparativo.

A parità di merito i concorrenti avranno diritto a preferenza nel seguente ordine:

1° invalidi di guerra;

2° orfani di morti in guerra;

3° ufficiali dei corpi della R. marina in servizio attivo permanente ed impiegati di ruolo dell'Amministrazione marittima;

4° ufficiali di complemento della R. marina;

5° candidati dichiarati idonei in precedenti concorsi per posti di segretario o di ragioniere nell'Amministrazione centrale della Regia marina;

6° altri candidati.

Art. 3.

L'esame dei titoli degli aspiranti sarà fatto da una Commissione costituita come appresso:

1° un consigliere di Stato, presidente;

2° un consigliere della Corte dei conti, membro;

3° il direttore generale dei personali civili e degli affari generali presso il Ministero della marina, id.;

4° un capitano di vascello, id.;

5° un capo divisione della carriera amministrativa, id.;

6° un capo sezione della carriera amministrativa, id.;

7° un capo sezione della carriera amministrativa, segretario.

Nei concorsi per posti di ragioniere di 4ª classe, i membri di cui ai numeri 5 e 6 saranno rispettivamente sostituiti dal direttore capo della ragioneria centrale del Ministero e da un capo sezione di ragioneria.

Art. 4.

Il conferimento della nomina ai vincitori del concorso avrà luogo nell'ordine risultante dalla graduatoria, dopo tre mesi di esperimento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione. Essi, durante il periodo di esperimento, avranno diritto alle stesse competenze stabilite, a seconda dei casi, pei segretari di 4ª classe e ragionieri di 4ª classe di ruolo.

Art. 5.

I posti di applicato di 3ª classe vacanti alla data della pubblicazione del presente decreto nei ruoli delle carriere d'ordine dell'Amministrazione centrale della R. marina e dei RR. arsenali marittimi verranno conferiti, mediante pubblico bando, a mutilati di guerra, in applicazione dell'art. 67 del decreto Luogotenenziale 28 giugno 1917, n. 1158.

Il ministro della marina è autorizzato a bandire due distinti concorsi per le predette categorie pel numero dei posti che, in ciascuna di esse, resteranno eventualmente vacanti, dopo le nomine dei predetti aspiranti, mutilati di guerra.

A tali concorsi saranno ammessi i cittadini italiani muniti di licenza tecnica o ginnasiale, i quali, alla data della pubblicazione dei bandi di concorso, abbiano compiuta l'età di anni 18 e non superata quella di 35 anni.

Costituirà titolo di preferenza in tali concorsi l'avere prestato, comunque, servizi militari o civili nella R. marina.

Art. 6.

Sono abrogati l'art. 4 del decreto Luogotenenziale 23 aprile 1919, n. 670, e tutte le altre disposizioni contrarie al presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle

leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 settembre 1919.

VITTORIO EMANUELE

NITTI — SECHI — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1939 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Udito il Consiglio dei ministri:

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto coi ministri del tesoro, della guerra, della marina, dei trasporti e dell'industria, commercio e lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Sottosegretariato di Stato per la liquidazione dei servizi delle armi e munizioni e dell'aeronautica di cui ai decreti Luogotenenziali 15 dicembre 1918, n. 1909 e 5 gennaio 1919, n. 10, è soppresso.

Il servizio amministrativo per le armi e munizioni, istituito coll'art. 1 del decreto Luogotenenziale 24 luglio 1917, n. 1225, è trasferito alla dipendenza del Ministero della guerra mantenendo la sua attuale competenza e denominazione. Tale passaggio ha effetto dal 15 luglio 1919.

Il servizio amministrativo, già appartenente al soppresso Commissariato generale per l'aeronautica, è trasferito alla dipendenza della Direzione generale d'aeronautica istituita presso il Ministero dei trasporti marittimi e ferroviari con decreto Luogotenenziale 30 giugno 1919, n. 1233. Tale passaggio ha effetto dal 1° luglio 1919.

Gli altri servizi già affidati al cessato Sottosegretariato, rimarranno, per l'eventuale stralcio, affidati al ministro del tesoro e per esso al sottosegretario di Stato per li tesoro.

Art. 2.

L'ing. Ettore Conti, senatore del Regno, già titolare del soppresso Sottosegretariato, continuerà a far parte del Comitato interministeriale, istituito col decreto Luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1698, ed a presiederne la Giunta esecutiva di cui all'art. 4 del decreto stesso.

Del medesimo Comitato farà parte anche il sottosegretario di Stato per il tesoro.

Art. 3.

Lo stanziamento del capitolo n. 291 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio 1919-20 « Spese per il funzionamento della Giunta esecutiva, ecc. » è aumentato della somma di L. 3.500.000 per far fronte alle spese derivanti dai Regi decreti 22 agosto 1919, n. 1751 e 29 agosto 1919, n. 1734.

Sul detto fondo saranno emessi mandati di anticipazione a favore dell'economo-cassiere del Ministero della guerra che avrà le funzioni di economo-cassiere anche per la Giunta esecutiva del Comitato interministeriale per la sistemazione delle industrie di guerra.

Art. 4.

Con decreto del ministro del tesoro sarà provveduto allo stanziamenio nella parte straordinaria dello stato di previsione del Ministero del tesoro della somma di L. 100.000 per le spese richieste dal funzionamento del Collegio arbitrale di cui all'art. 5 del decreto Luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1698.

Art. 5.

Il ministro del tesoro provvederà con suo decreto a quanto occorre per il funzionamento della Commissione istituita presso il cessato Sottosegretariato per la definizione del rendiconto di liquidazione per la somministrazione dei combustibili alle officine del gas.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 6 ottobre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER — ALBRICCI — SECHI — DE VITO — FERRARIS.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1983 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 7 luglio 1907, n. 489, sul riposo settimanale e festivo;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'industria, il commercio e il lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il riposo settimanale che le imprese di giornali sono tenute a concedere alle persone comunque occupate nella loro azienda a norma della legge 7 luglio 1907, n. 489, deve cadere in domenica, in deroga a quanto dispone l'art. 4, n. 10, della citata legge.

Il presente decreto entrerà in vigore il 1° gennaio 1920.

Il regolamento per la sua esecuzione conterrà le norme necessarie a rendere efficace l'attuazione del riposo festivo nelle imprese di giornali.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 settembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — FERRARIS.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1938 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A decorrere dal 1° luglio 1919, ai sostituti avvocati generali erariali è concessa una indennità di carica di L. 500 oltre quella stabilita dal decreto Luogotenenziale 13 aprile 1919 n. 559.

Con la stessa decorrenza è concessa agli avvocati erariali distrettuali una indennità annua di carica di L. 1000.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 9 ottobre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

IL MINISTRO DEL TESORO

Veduto l'art. 5 del decreto Luogotenenziale 15 maggio 1919, numero 750;

Decreta:

Il numero dei delegati del tesoro, che possono essere distaccati presso la Direzione generale del tesoro, è, per ora, stabilito in due.

Tale assegnazione avrà carattere provvisorio, venendo per tutti gli effetti equiparata alla destinazione presso uno degli uffici provinciali, cui, pel loro istituto, i delegati del tesoro possono essere applicati.

La scelta avverrà tra i delegati i quali abbiano non meno di due anni di anzianità di grado, segnalati per intelligenza e per operosità nella direzione dell'ufficio loro affidato, siano distinti per spirito d'iniziativa, per energia, per studi ed offrano le qualità occorrenti per gli incarichi ispettivi che loro debbono essere demandati.

I due delegati saranno prescelti mediante decreto Ministeriale, su proposta del Direttore generale del tesoro, e parimenti con decreto Ministeriale, su proposta del Direttore generale del tesoro, cesseranno dallo speciale incarico.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 19 agosto 1919.

Il ministro: SCHANZER.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

In esecuzione ed agli effetti dell'art. 1 del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili approvato con R. decreto 22 novembre 1918, n. 693;

Rende noto

che nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero delle finanze (supplemento n. 5 alla puntata n. 7 del 1° marzo 1919) sono stati pubblicati i quadri organici ed i ruoli di anzianità del personale superiore delle dogane e imposte indirette, del personale dei laboratori chimici, dell'Amministrazione governativa dei dazi di consumo di Roma, Napoli e Palermo e di quello in servizio delle imposte di fabbricazione per l'anno 1919.

Per il ministro: FAUCHER.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

DIREZIONE GENERALE DEL CREDITO, DELLA COOPERAZIONE E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 24 ottobre 1919.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	*Note*
3.50 % netto (1906) . .	85.54	—
3.50 % netto (1902) . .	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	91.96	—

Corso medio dei cambi.

del giorno 24 ottobre 1919 (art. 39 Codice di commercio).

Parigi 119,26 — Londra 43,15 — Svizzera 183,16 — New York 10,31 — Oro 171,08.

MINISTERO DELLE FINANZE

Disposizioni nel personale dipendente:

Direzione generale delle imposte dirette sui redditi.

Con R. decreto del 13 luglio 1919:

Carrano Pasquale, primo agente di 1ª classe nell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette sui redditi, è stato collocato in aspettativa per infermità per la durata di mesi due, a decorrere dal 1° luglio stesso.

Con R. decreto del 7 agosto 1919:

Scordamaglia Giuseppe, primo agente di 1ª classe nell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette sui redditi, è stato collocato in aspettativa per la durata di mesi sei, a decorrere dal 1° agosto stesso.

CONCORSI

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Visto il decreto Ministeriale 12 ottobre 1919;

Visto il decreto Ministeriale 21 ottobre 1919 pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 290 del 21 ottobre 1919;

Considerato che in seguito alla prima applicazione della tabella *F* annessa al R. decreto 2 ottobre 1919, n. 1793, concernente il ruolo dello Ispettorato tecnico del commercio dopo effettuate le promozioni sono rimasti vacanti:

due posti di ispettore superiore di 2ª classe;
un posto di ispettore di 1ª classe;
due posti di ispettore di 2ª classe;

Decreta:

Art. 1.

I concorsi per:

due posti di ispettore superiore di 1ª classe;
un posto di ispettore di 1ª classe;
due posti di ispettore di 2ª classe;

nel ruolo dell'Ispettorato tecnico del commercio, banditi con decreto Ministeriale 21 ottobre 1919 pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* numero 250 del 21 ottobre 1919 sono annullati.

Art. 2.

Sono aperti i concorsi per titoli ai seguenti posti nel ruolo dell'Ispettorato tecnico del commercio:

due posti di ispettore superiore di 2ª classe con l'annuo stipendio di L. 8200 oltre l'aumento stabilito dal decreto Luogotenenziale 19 giugno 1919, n. 973;

uno di ispettore di 1ª classe con l'annuo stipendio di L. 7100 oltre l'aumento come sopra;

due di ispettore di 2ª classe con l'annuo stipendio di L. 6000 oltre l'aumento come sopra.

Ai predetti concorsi possono prendere parte funzionari del Ministero per l'industria, commercio e lavoro di qualsiasi grado e categoria, avventizi del Ministero stesso assunti prima della guerra, funzionari di altri Ministeri e persone non appartenenti alle Amministrazioni dello Stato.

Le domande con l'esatta indicazione del posto cui il concorrente aspira devono essere presentate al Segretariato generale entro otto giorni dalla pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Alle domande devono essere uniti i seguenti documenti:

a) atto di nascita dal quale risulti che il concorrente non ha superato l'età di 45 anni alla data del presente bando;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato generale di immunità penale;

d) certificato di buona condotta;

e) diploma di laurea rilasciato da un R. Istituto superiore di studi commerciali o diploma di laurea in giurisprudenza;

f) tutti i titoli che il candidato ritenga atti a comprovare la propria idoneità al posto cui aspira;

g) un elenco in doppia copia dei documenti e dei titoli presentati.

I funzionari del Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro sono esonerati dal presentare i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*).

I funzionari degli altri Ministeri possono, in sostituzione dei documenti indicati nel precedente capoverso, presentare un certificato ufficiale comprovante la loro qualità di funzionari.

È da avvertire che i funzionari dello Stato e gli avventizi del Ministero per l'industria commercio e lavoro sono ammessi ai concorsi senza limitazioni di età.

Roma, 25 ottobre 1919.

Il ministro: FERRARIS.

PARTE NON UFFICIALE

Londra al generale Diaz

LONDRA, 24. — Oggi sono state tributate al generale Diaz le più alte onoranze che la città di Londra possa rendere, con la stessa solennità e con lo stesso entusiasmo con le quali simili onoranze furono tributate a Foch, a Pershing, ad Haig e a Beatty.

La guardia d'onore costituita da un distaccamento dei granatieri della guardia, era disposta di fronte al Guildhall, decorato con fasci di bandiere italiane ed inglesi intrecciate.

L'interno del Guildhall era gremito di una elettissima folla, tra la quale si notava Balfour, Churchill, l'ambasciatore d'Italia, sir Maurice Hanhey, lord Rawlinson e tutto il personale dell'Ambasciata d'Italia. Tra i primi ad arrivare è stato il generale conte Cavan, già comandante delle truppe inglesi in Italia, che è stato vivamente applaudito dalla folla. Anche il marchese Imperiali, al suo giungere con la marchesa e col personale dell'Ambasciata, è stato accolto da una vibrante ovazione. Il marchese Imperiali, coi ministri e con le maggiori autorità, hanno preso posto in una fila di poltrone dorate.

Allorchè è entrato il generale Diaz, mentre ancora risuonavano gli hurrà della folla, che lo attendeva fuori del palazzo, tutta la sala si è alzata in piedi ed è scoppiato un entusiastico applauso, mentre una musica suonava l'inno reale italiano.

LONDRA, 24. — Nella cerimonia al Guildhall, il ciambellano della città ha proposto, secondo l'antico costume, di offrire la cittadinanza londinese al generale Diaz quando, a nome del lord Mayor e dei membri del Consiglio municipale, gli ha offerto la spada d'onore decretatagli come attestato di alto rispetto e di ammirazione.

LONDRA, 24. — Il *Daily Telegraph*, in un articolo editoriale parlando della visita del generale Diaz, dice: Oggi è un giorno memorabile negli annali dell'Italia e dell'alleanza, perchè è l'anniversario dello sferramento di quel formidabile attacco contro l'esercito austriaco, attacco che realizzò ciò che non fu realizzato in nessun altro dei fronti dell'Europa occidentale, la distruzione totale, cioè, sul campo di battaglia, di una grande potenza militare.

Questo colpo fu assestato da Diaz nel momento critico, quando una vittoria decisiva di grande stile significava la fine immediata della guerra.

Ricordiamo, mentre Diaz è fra noi, che dodici mesi fa vi era una sola certezza, che le due potenze tedesche, cioè, spiegavano ogni attività diplomatica per ottenere l'armistizio e la pace. Nè vi era alcuna ragione per credere che l'Austria-Ungheria avrebbe capitolato separatamente.

Non vi era certamente alcuna prospettiva che la Germania senza molti anni, settimane o mesi di nuovi massacri, si sarebbe sottoposta alle condizioni che poi ulteriormente accettò. Bisogna ricordarsi che la resistenza tedesca nell'ultima fase si era sensibilmente consolidata, ed era evidente che la sua distruzione non si sarebbe effettuata rapidamente, nè senza spargimento di sangue.

La vittoria riportata dal generale Diaz nella pianura Veneta cambiò ogni cosa.

La capitolazione separata dell'Austria-Ungheria fu il colpo politico che abbattè Berlino.

CRONACA ITALIANA

S. E. il ministro degli affari esteri della Repubblica cinese ha consegnato, a nome del presidente, a S. E. il ministro della guerra generale Albricci, la somma di lire ventimila, da assegnarsi a totale beneficio dei nostri mutilati di guerra, e al sindaco di Roma lire diecimila per i poveri della città.

XII esposizione internazionale d'arte a Venezia. — Venezia riprende la serie delle sue esposizioni internazionali di arte. La XII esposizione si aprirà il 15 aprile 1920 e si chiuderà il 31 ottobre successivo.

L'Esposizione è organizzata dal Comune e presieduta dal sindaco. Tutte le comunicazioni devono essere dirette all'ufficio di segreteria dell'Esposizione.

Necrologio. — A Vedano al Lambro è morto improvvisamente l'on. conte Gian Giacomo Morando, senatore del Regno. Nato a Brescia nel 1863 da nobile famiglia veronese, il Morando si dedicò agli studi legali, nei quali emerse, rendendosi anche benemerito di vari enti sociali dei quali sostenne i diritti contesi.

Nelle elezioni generali del 1897 venne eletto deputato al Parlamento per il collegio di Chiari, e portò alla Camera l'operoso suo ingegno coprendovi la carica di segretario della presidenza, stimato e riverito dai colleghi.

Lascia di sè largo rimpianto, specie nel mondo forense lombardo, dove era largamente apprezzato il suo valore professionale.

— Ieri, a Cosenza, è morto l'on. avv. Francesco Mele, senatore del Regno. Valente giureconsulto, coprì per lunghi anni importanti cariche nelle amministrazioni pubbliche della sua provincia. Per pubbliche benemerenze venne nominato nel 1908, senatore.

TELEGRAMMI "STEFANI"

LONDRA, 23. — Lord Curzon è stato nominato segretario per gli affari esteri al posto di Balfour, nominato lord presidente del Consiglio privato.

LONDRA, 24. — I giornali dicono che nei circoli parlamentari non si crede che il voto di ieri alla Camera dei comuni nel quale il governo è rimasto in minoranza possa avere serie conseguenze politiche.

Si crede che la discussione del progetto di legge sugli stranieri continuerà lunedì.

Da alcuni si dice possibile che Short, segretario per l'interno, presenti le sue dimissioni.

PARIGI, 24. — Lenoir, condannato a morte l'8 maggio per intelligenza col nemico, è stato giustiziato stamane alle 7,4 a Vincennes.

I gendarmi hanno dovuto sostenere il condannato lungo il percorso.

WASHINGTON, 24. — Lo stato di salute del presidente Wilson continua a migliorare.

WASHINGTON, 24. — Ai funerali dell'ambasciatore d'Italia, conte Macchi di Cellere, il Corpo diplomatico sarà rappresentato dagli ambasciatori di Francia, di Inghilterra, di Spagna, di Russia, dell'Argentina, del Chilì e del Messico; il Senato, da Lodge e da William; la Camera dei deputati, da Rogers e Flood; il Dipartimento di Stato, da Philipps, assistente del dipartimento stesso.

WASHINGTON, 24. — I funerali dell'ambasciatore d'Italia, conte Macchi di Cellere, hanno avuto luogo oggi e sono riusciti imponentissimi. La salma dell'ambasciatore è stata trasportata nella chiesa di S. Paolo, ove è stata celebrata la cerimonia funebre alla presenza dei rappresentanti del governo, di membri del Corpo diplomatico e di una grandissima folla di autorità e notabilità.

Dopo la cerimonia il feretro è stato trasportato nel cimitero di Montolinet, ove è stato deposto in una tomba provvisoria; quanto prima esso sarà trasportato in Italia, a bordo di una nave americana.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.